



COMUNE DI BIVONGI

89040 - Provincia di Reggio Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
(CODICE CIG. Z401BAA44C)

Prot. n° 5286

08.11.2016

Spett.le

In esecuzione della Determina del Servizio Tecnico Manutentivo Finanziario n. 162 reg. gen. 426 del 20.10.2016, Codesto spettabile operatore economico, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

ENTE APPALTANTE: Comune di Bivongi (RC) – P.I. 00359470804– Via Matteotti nr. 3 – tel. 0964/731185 - fax 0964/731476 – posta elettronica certificata comune tecnico comune bivongi@pec.it - sito web: [www. Comunebivongi.gov.it](http://www.Comunebivongi.gov.it).

LUOGO DI ESECUZIONE ; COMUNE DI BIVONGI

CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV: 90511100-3 “Rifiuti solidi urbani”

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati

ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati viene svolto a chiamata e quindi non è possibile stabilire una periodicità predefinita in quanto da attivare a seguito di eventi non preventivabili, l’elenco delle tipologie di cassonetti stradali per la raccolta differenziata esistenti sul territorio comunale, risulta essere il seguente:

N. 3 unità di cassonetti da 1100 litri vetro - ;

N. 11 unità di cassonetti da 2400 litri multimateriale – ;

N. 11 unità di cassonetti da 2400 litri carta e cartone ;

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni uno (1) con possibilità di proroga della stessa durata alla scadenza, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.

ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il prezzo unitario a base d'appalto per chiamata (complessivo di tutti i cassonetti stradali indicati all'art. 2) soggetto a ribasso è fissato in €. 1.655,58 IVA esclusa

2. Con tale corrispettivo la Ditta s'intende compensata di qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi e connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo del tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento del prezzo suddetto.

3. L'importo complessivo presunto del contratto è di €. **10.363,64** IVA esclusa.

ART. 5 PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ed in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo– n. 162 reg. gen. 426 del 20.10.2016. -

ART. 6 CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (ANAC):

Trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 non è prevista alcuna contribuzione ANAC

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, elencati dall'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice –

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice.

Le imprese/ditte interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare esclusivamente la domanda così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti di possedere i seguenti requisiti:

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

8.1 Requisiti Di Carattere Generale

assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; si specifica che l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 3 del citato art. 80, comma deve essere dichiarata personalmente da ciascuno dei soggetti ivi indicati, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

N:B. i requisiti di carattere generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 ;

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.

8.2 Requisito Di Idoneità Professionale – Art. 83 ,Comma 3 Del Dlgs 50/2016:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il concorrente ha da cui risulta l'attività coerente con l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);

-Per le sole cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative

-Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione.

N.B. i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti a e b devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;

b)Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del Testo Unico D.Lgs 152/06 o ad Albo analogo di Stato CEE, in corso di validità, per la seguente Categoria e Classe minima individuata dal D.M. 406/98 e ss.mm.ii. (o superiori): a. Categoria 1 Classe F

8.3.Requisito Di Capacità Economico-Finanziaria - Art. 83 Comma 4) Lett. A) Del D.Lgs N. 50/2016:

a) Possesso di idonee referenze attestata da almeno un' istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del DL 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestante, che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

In caso di RTI detto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese associate.

b) Aver complessivamente eseguito e fatturato, negli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione del presente bando, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore a quello dell'appalto in oggetto. Il concorrente deve fare riferimento, a pena di esclusione, alle sole "prestazioni analoghe", intendendosi come tali le prestazioni riferite ai "servizi di svuotamento, trasporto e smaltimento di rifiuti differenziati.

N.B.: In caso di R.T.I il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

8.4.Capacita' Tecnica E Professionale

a) elenco dei principali servizi simili a quello oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni(2013, 2014, 2015), con il rispettivo importo, data e destinatario; se trattasi di forniture effettuate a favore di amministrazioni od enti pubblici esse sono provate da certificati rilasciati dai medesimi; se trattasi di forniture effettuate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente .

ART.9. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

ART.10.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

il servizio sarà aggiudicato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo per chiamata posto a base di gara, previsto dall'art. 95, comma 4, del nuovo Codice d' appalto

ART.11. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.

11.1. Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell' art. **80 D.Lgs n. 50/2016**, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:

- a)** per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati) ;
- c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e)** delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

11.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (**misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

11.3) L'esclusione di cui al punto **11.1** va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

11.4. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

11.5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) l'essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

g) l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;

11.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 11.1, 11.2, 11.4 e 11.5.

11.7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 11.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 11.5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

11.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

11.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 11.7 e 11.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

11.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11.11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

11.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

11.13) Si procederà all'aggiudicazione **in presenza di almeno una offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;**

11.14) Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

11.15) Si **demanda** al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

11.16)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. **Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.**

11.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

11.18) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

11.20) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

11.21) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.

11.22) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

11.23) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016).

11.24) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

11.25) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.

11.26) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D. Lgs. 50/2016

11.27) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.

11.28) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.

11.29)La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

11.30) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

11.31) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

11.32)Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.

11.33) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista è pari ad **€ 16,50**

11.34) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

11.35) Il contratto, a termini dell'art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti

dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

11.36) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.

11.37) Il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

11.38) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, eventuali le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.

11.39) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna del servizio o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza

11.40) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio all'aggiudicatario in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Le richieste di chiarimento e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte, dovranno pervenire direttamente, all'indirizzo e-mail: tecnicomunebivongi@pec.it). **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22.11.2016.**

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul sito www.comune.bivongigov.it all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

La Stazione Appaltante comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d'appalto, esclusivamente sul sito www.comunebivongi.gov.it . L'esito provvisorio della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente appaltante .

Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di gara.

L'Ente Appaltante effettuerà, le **comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5 , e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016** ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 40 comma 1, di pertinenza Comune inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite **posta elettronica certificata**. A tal fine il concorrente **dovrà obbligatoriamente indicare** nel modello **Allegato 1**, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l'indirizzo e mail. Il Comune non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria.

Le controversie derivanti dalla procedura di gara, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali del Comune e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

-devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

-potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

-devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 ;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione

12. DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA

12.1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

A pena di esclusione, il plico generale contenente la “**Busta A** - Documentazione Amministrativa” e la “**Busta B** – Offerta Economica” , dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28.11.2016** al seguente indirizzo: **Comune di Bivongi via Matteotti, n. 3 89040 Bivongi**.

A tal fine farà fede il timbro e l'orario apposti dall'ufficio protocollo del Comune.

Il recapito tempestivo dei plichi **e la loro integrità** rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Comune esonerato da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore od a fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile **ovvero pervengano laceri o aperti**.

Il plico generale per garantire l'identificazione della provenienza, deve riportare all'esterno le seguenti indicazioni:., Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono; in caso di avvalimento deve essere indicata la ragione sociale dell' impresa ausiliaria), indirizzo, numero telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA dell'impresa concorrente, nonché la seguente dicitura:

OFFERTA GARA del giorno 29.11.2016

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di BIVONGI

OGGETTO: "Procedura negoziata per l' affidamento del Servizio di di svuotamento, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati"

Il **plico** generale e le due buste interne "**A - Documentazione Amministrativa**", e "**B - Offerta Economica**", recante l'oggetto della gara, , devono essere, **a pena di esclusione**, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.

La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o strisce di carta preincollata o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

12.2. La busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

12.2.1 A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa" sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto da questo Comune (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante della lettera d'invito scaricabile dal sito www.comune.bivongi.gov.it

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante **ed in tal caso va trasmessa**, in allegato, la relativa procura. (**In caso di mancata sottoscrizione è ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, con pagamento della sanzione pecuniaria**)

Si precisa che:

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio(art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n. 50/2016):

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

12.2.2 A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da modello predisposto dall'Ente (Allegato 1), dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall'impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa ed attestanti:

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., (da compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia-dichiarazione di iscrizione alla CCIAA), per ambito di attività concernente il servizio oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);

a.1) che l'impresa **appartiene o non appartiene** alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003, secondo i seguenti parametri:

Parametri	Imprese		
	micro	piccole	medie
Numero Dipendenti inferiore o uguale a	10	50	250
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)	2 mnl	10 mnl	50 mnl
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale)	2 mnl	10 mnl	43 mnl

a.2) di essere Iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del Testo Unico D.Lgs 152/06 o ad Albo analogo di Stato CEE, in corso di validità, per la seguente Categoria e Classe minima individuata dal D.M. 406/98 e ss.mm.ii. (o superiori): a. Categoria 1 Classe F

a.3) di aver conseguito un fatturato minimo per servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio 2013/2014/2015 per un importo non inferiore pari al valore del presente appalto (€ _____), da intendersi come cifra complessiva del triennio;

a.4) di possedere idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno un' istituto bancario attestanti che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

a.5) di aver eseguito negli ultimi tre anni (2013,2014,2015) i seguenti principali servizi uguali o simili a quelli oggetto della gara.

Descrizione Servizio	Destinatario servizio	Importo	Data esecuzione

a.6) di avere disponibilità di personale ed attrezzature tecniche idonee a garantire la qualità del servizio

b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 comma 5, del D.Lgs n. 50/2016. In particolare l'impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni:

b.1)-che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti uno stato di insolvenza;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b.2) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

(Oppure)

b.3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 67 del medesimo Decreto;

c)-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 67 del medesimo Decreto;

d) -che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

e) -che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

f)- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;

g) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ,come definiti degli atti comunitari di cui all'art. 57, direttiva CE 2014/24/UE;

g.1)- che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive.

oppure

- **che** nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (**obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;**

h) - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli indicati all'art. 80, c. 3 , del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti cessati dalle medesime cariche a seguito di **acquisizione/cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda o di ramo di essa, fusioni, incorporazioni ecc;**

ovvero

h.1)- indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara **ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti le qualifiche di cui all'art. 80, comma 3**, precisando che per i predetti soggetti:

h.1.1)-non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, o per i delitti indicati nel bando di gara;

ovvero

h.1.2) -nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del c. p.p. e dall'art. 460 comma 5 c.p.p. e la depenalizzazione del reato.

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 legge 19 maggio 1990 n. 55;

l) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell'allegato I del D.Lgs n. 81/2008;

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'Ente Appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante(art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) ;

n) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

o) che l'impresa non ha iscrizioni nel Casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti;

p) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, consapevole che sono considerate gravi ai fini dell'art. 80 c.4 Dlgs.n. 50/2016 le violazioni attestate da Durc non regolare alla data della domanda di partecipazione alla gara (Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria n. 5 e 6 del 29/02/2016);

q) che l'impresa, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 :

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

-tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

-tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;

-superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi.

r) che non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione;

r.1) che non è stata destinataria di un'informativa a carattere interdittivo da parte della competente Prefettura.

Qualora l'impresa sia stata destinataria di informativa prefettizia a carattere interdittivo dovrà indicare la data, l'eventuale proposizione di ricorso giurisdizionale ed il relativo esito, l'eventuale richiesta di revisione del provvedimento prefettizio ed il relativo esito, l'eventuale variazione societaria verificatasi successivamente al provvedimento interdittivo;

s) che nei confronti dell'impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

t) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lett. l del D.Lgs 50/2016;

u)(Situazioni di controllo)- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altro soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

u.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo rispetto alla propria posizione di cui all'art. 2359 c.c. e dichiara di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

u.2) dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, elencando le imprese con l'indicazione della denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali sussiste tale situazione. **In tal caso va compilato l'apposito modello di dichiarazione situazioni di controllo;**

v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

w) (caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Y) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;

aa) che, all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

ab) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

ac) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198 dell'11/4/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;

ad) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto,, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. (normativa anticorruzione)

al) di impegnarsi, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 a regolarizzare, entro un termine non superiore a dieci giorni, le dichiarazioni necessarie, corrispondendo, al Comune di Bivongi, la somma pari all'uno per mille del valore della gara;

am) di non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000;

12.2.3 - (a pena di esclusione) Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti. (ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, con pagamento della sanzione pecuniaria)

1) dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;

2) dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;

3) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;

4) dai membri del consiglio di amministrazione, di direzione o vigilanza con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; ;

5) da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto 12.2.2 lett. h) Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria diretta conoscenza, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 80 D.Lvo n. 50/2016, **devono essere rese anche dai titolari di poteri**

institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.

Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte **da tutti i soggetti che costituiranno** il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:

(ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, con pagamento della sanzione pecuniaria)

12.2.4) Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Consorzi Stabili (art. 48, D. Lgs. 50/2016):

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario già costituiti:

copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e della quota di lavori affidati ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti :

dichiarazione, redatta sull'apposito modulo "*Dichiarazione di Impegno Irrevocabile*", sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei servizi da ciascuna assunti.

E' fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente (det. ACVP n. 4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti).

Qualora il concorrente ravvisi la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo nonostante il possesso dei requisiti di ordine speciale, è tenuto a giustificare e documentare adeguatamente tale scelta. La documentazione dovrà essere inserita nella busta A-Documentazione"

12.2.5- (a pena di esclusione) AVVALIMENTO- Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso all'avvalimento andranno presentati:

a) **dichiarazione di impegno**, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima **si obbliga verso il concorrente e verso la S.A.** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;

b) **contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto, **debitamente sottoscritto dalle parti;** **E' ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 con pagamento della sanzione pecuniaria, limitatamente alla mancanza della sottoscrizione)**

c) **dichiarazione**, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 D.L.vo n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in forma propria o associata;

Non è ammesso il c.d. avvalimento "a cascata".

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

12.2.6Dichiarazione ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Si precisa che :

- tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nella presente lettera d'invito. **La mancanza o l'irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016**

- Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l'Ente Appaltante provvederà ad escludere l'impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.

ART. 13 OFFERTA ECONOMICA

La busta “ B – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

-Dichiarazione di offerta, in bollo, redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:

1) l'oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.);

2) la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;

3)l'indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singola chiamata, escluso gli oneri della sicurezza ed IVA -

Detta offerta, in bollo, va sottoscritta per esteso con firma leggibile dal rappresentante legale o da suo procuratore.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, da aggregazione di imprese di rete, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

A pena di esclusione **non sono ammesse offerte in aumento**

In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

ART. 14 DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

1. in seduta pubblica il giorno **29.11.206** alle ore **09,00** presso la sala appositamente adibita all'interno della sede municipale del Comune di Bivongi sita in via Matteotti, n. 3 89040 - Bivongi, eventuale seconda seduta pubblica comunicata mediante avviso sul sito www.comunebivongi.gov.it.

ART.15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

“Apertura dei plichi ed ammissione alla gara”

15.1) APERTURA BUSTA “A”

La Commissione di gara , nel giorno e ora fissati di cui al punto 14, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione;

La Commissione medesima di seguito procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, procedendo all'esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.

La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso del Comune.

Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l'ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi.

Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già presa in esame, per la custodia in apposita cassaforte situata presso gli uffici del Comune.

Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.

La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara .

Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, il Comune riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.

Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici del Comune cui compete la segnalazione all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione Giudicatrice può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dalla lettera d'invito.

15.2 APERTURA BUSTA “B- OFFERTA TECNICA – ECONOMICA”

La Commissione di gara, in seduta pubblica, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti, qualora la seduta non sia stata sospesa o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti tramite avviso sul sito www.comunebivongi.org.it, procede, per ciascuna busta offerta, ad accertarne l'integrità ed all' apertura secondo l'ordine di numerazione, provvedendo a quanto segue:

- contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- dà lettura, ad alta voce, del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale;

La Commissione **redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti**, in ordine decrescente, individuando l'offerta più vantaggiosa corrispondente al maggiore ribasso sul prezzo posto a base di gara.

La Commissione nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste **dall'art. 97 comma 3** del decreto legislativo n. 50/2016 procederà alla sospensione della seduta ed all'inoltro dei nominativi dei concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse, al R.U.P., che potrà avvalersi di una commissione all'uopo costituita, per la verifica e la valutazione secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice procederà alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere gli atti alla S.U.A.P. per l'adozione degli ulteriori provvedimenti.

ART. 16. VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).

Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante , la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

ART.17. DISCIPLINA PER L'AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento per il requisito di carattere economico, tecnico, finanziario e professionale.

Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria sottoscritte e indicate all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento (**utilizzare preferibilmente il modello predisposto dalla S.A**) in originale nel quale andrà riportato, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente :

1) oggetto: **indicare concretamente le risorse e le dotazioni aziendali ed organizzative messe a disposizione in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito in favore dell'impresa ausiliata .**

2) durata;

3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, a termini dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010.

Non sarà consentito l'avvalimento senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse.

Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere secondo le specifiche già indicate oltre all'apposita dichiarazione anche la domanda (allegato 1), che verrà presentata dall'impresa ausiliata in unico plico. La mancata sottoscrizione della domanda sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

ART.18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

E' previsto il soccorso istruttorio per ogni mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione indicata ai seguenti punti del presente bando:

12.2.1 : mancata sottoscrizione della domanda

12.2.3 : assenza della dichiarazione o mancata sottoscrizione

10.2.4) DISPOSIZIONI IN CASO DI R.T.I O CONSORZI :

12.2.6: Avvalimento – limitatamente alla mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento

ART.19. ACCESSO AGLI ATTI:

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle

medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che:

Il Concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs 50/2016). Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare, fornendo un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

ART.20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 e s.m.

Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

ART.21. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito www.comunebivongi.gov.it per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con l'accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante.

Normativa di riferimento:

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n. n.50/2016 nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Responsabile del Procedimento e del Servizio

F.to Geom. Giuseppe Sorgiovanni